REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/76 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1976

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione di un aiuto alla produzione per le conserve di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1929/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1929/75, l'aiuto ai trasformatori viene corrisposto soltanto se questi hanno pagato ai produttori almeno un prezzo minimo e se è fornita la prova dei quantitativi di conserve prodotti e dell'origine comunitaria degli ananassi utilizzati ; che è opportuno stabilire le modalità che permettono di assicurare il rispetto di tali condizioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1929/75 si intende per trasformatore un'impresa esercente a fini economici, sotto la propria responsabilità uno o più stabilimenti attrezzati per la produzione di conserve a base di ananassi.

Articolo 2

Tra il produttore di ananassi freschi e il trasformatore è concluso un impegno di consegna o contratto scritto.

Nell'impegno di consegna o contratto devono essere specificati fra l'altro il prezzo pattuito e i quantitativi di ananassi di qualità sana, leale e mercatile, che saranno forniti al trasformatore.

Articolo 3

1. Per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione, il trasformatore presenta all'autorità competente dello Stato membro nel quale ha luogo la fabbricazione delle conserve :

a) un esemplare dell'impegno di consegna o contratto di cui all'articolo 2,

b) una dichiarazione del produttore degli ananassi freschi comprovante l'avvenuto pagamento di un prezzo almeno uguale al prezzo minimo,

c) una domanda di aiuto.

2. La domanda deve recare almeno :

a) il nome, cognome e indirizzo del richiedente,

b) l'indicazione dei quantitativi di conserve di ananassi prodotti con ananassi raccolti nella Comunità.

Articolo 4

1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato verificano :

a) i quantitativi di ananassi oggetto degli impegni di consegna o dei contratti di cui all'articolo 2 ed entrati nell'impresa del richiedente,

b) i quantitativi di conserve fabbricati con i prodotti di cui alla lettera a).

2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, i trasformatori tengono una contabilità di magazzino dalla quale risultino almeno :

— i quantitativi di ananassi freschi forniti, distinguendo quelli oggetto degli impegni di consegna o dei contratti di cui all'articolo 2,

— i quantitativi di conserve di ananassi prodotti, distinguendo quelli ottenuti da ananassi forniti in base ai suddetti impegni di consegna o contratti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag, 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione